

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

*** **

Per il sig. **Strangio Andrea (STRNDR78R14D976J)**, nato a Locri il 14.10.1978 e residente in Ardore alla via Piani D'Area, agli effetti del presente giudizio elettivamente domiciliato in Bovalino al vico I Crotoni 25, presso e nello studio dell'Avv. Adriana Agresta (C.F. GRSDRN84H56D976S) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, dichiarando ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di fax 096461195 ovvero al seguente indirizzo di pec adrianaagresta.avvocatilocri@pec.it;

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito i.p.l.r.p.t. (Cod. Fisc. 80185250588) uffgabinetto@postacert.istruzione.it – **Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, (C.F. 80071250379) i.p.l.r.p.t.uspbo.contenzioso@postacert.istruzione.it, con sede in Via de' Castagnoli, 1 (40126) Bologna, ope legis domiciliata c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna (Cod. Fisc. 80068910373), Via Alfredo Testoni 6, (40123) Bologna, pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;



NONCHE' CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito i.p.l.r.p.t. (Cod. Fisc. 80185250588) **Ministero dell'istruzione – Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna**, (C.F. 80071250379) i.p.l.r.p.t. uspbo.contenzioso@postacert.istruzione.it, con sede in Via de' Castagnoli, 1 (40126) Bologna, ope legis domiciliata c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna (Cod. Fisc. 80068910373), Via Alfredo Testoni 6, (40123) Bologna, pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

I.C. Granarolo Dell'Emilia, (Cod. Fisc. 91201540373) (BOIC82600V) in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, con sede in Granarolo Dell'Emilia (40057) alla Via Roma 30, Pec boic82600v@pec.istruzione.it

NONCHE'

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA dell' Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna, in cui il ricorrente risulta inserito e per cui ha promosso valida domanda per gli anni 2021/2024 i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

PER

il riconoscimento, previa disapplicazione per l'annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e



dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”* e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguente la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale, con riferimento agli anni 2021-2024 di punti 13,80 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), e punti 13,58 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico).

PREMESSO

1. che il Sig. Strangio Andrea, in data 07.04.2021 ha presentato domanda di conferma, nella III^a, fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto finalizzato alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA – profilo di Assistente Amministrativo e collaboratore scolastico, triennio 2021/2024, ex D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, per Istituti siti nella provincia di Bologna, scuola capofila I.C. Granarolo Dell'Emilia - BOIC82600V;



2. che in quanto già incluso nelle precedenti graduatorie, - avendo il ricorrente conseguito il diploma di maturità, nel lontano anno 1997, presso l'ITC "Guglielmo Marconi", Siderno (RC) - con riferimento ai profili di Assistente Amministrativo, (AA) e Collaboratore Scolastico, (CS), come previsto nella nota del Min. 9256/2021, il Sig. Strangio Andrea provvedeva ad inserire, nella domanda di aggiornamento, i titoli conseguiti successivamente alla presentazione della domanda di inclusione delle graduatorie di terza fascia relative al triennio (non già dichiarati) e i servizi prestati. Ciò in quanto veniva previsto dall'amministrazione nella suddetta nota che: *“Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui non abbiano conseguito nuovi titoli di valutazione rispetto al triennio precedente, mentre dovranno compilare la domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza”*;

3. che pertanto il ricorrente, in aggiunta ai titoli e/o servizi già precedentemente dichiarati, (nel triennio precedente) , in presenza di servizio specifico procedeva con la richiesta telematica di aggiornamento del punteggio in graduatoria, (III^a fascia), con riferimento triennio 2021/2024.



4. Che l'aggiornamento veniva effettuato anche nella speranza che il servizio militare, svolto non in costanza di rapporto di lavoro, (già precedentemente inserito), gli venisse riconosciuto integralmente nella misura di 6 punti per anno anziché 0,6. Tanto anche in virtù di copiosa giurisprudenza, da ultimo l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581 - 21 del 10 dicembre 2012 e la Sent. della Corte di appello di Roma. Il ricorrente infatti, pur avendo prestato il servizio militare per 10 mesi, già precedentemente si era visto decurtare il punteggio di 4,50 punti (atteso che, il Miur non ha mai riconosciuto il punteggio pari a 5 punti per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro), ma non ha potuto, anche per motivi economici adire l'Autorità giudiziaria competente, tenuto conto che l'assenza di un ulteriore titolo informatico e la precedente presentazione della domanda in altra provincia, non gli dava la possibilità concreta, (a differenza di quanto potrebbe verificarsi nella Provincia di Bologna), di essere convocato per le supplenze temporanee);

5. che il ricorrente, in particolare, per il triennio 2021-2024 indicava, quali preferenze, le seguenti sedi (cfr. domanda m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3409805.07-04-2021)

Codice	Descrizione	Comune	Indirizzo
BOEE07200P	D.D. CASTEL SAN	CASTEL SAN	PIAZZA ANDREA COSTA



	PIETRO TERME	PIETRO TERME	
BOIC82100Q	I.C. CERETOLO CERETOLO	CASALECCHIO DI RENO	VIA DELLA LIBERTA'
BOIC82200G	I.C. DI CASTEL MAGGIORE	CASTEL MAGGIORE	VIA BONDANELLO 28
BOIC82600V	I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	GRANAROLO DELL'EMILIA	VIA ROMA 30
BOIC82800E	IC DI OZZANO DELL'EMILIA	OZZANO DELL'EMILIA	VIALE 2 GIUGNO 49
BOIC82900A	I.C. DI RASTIGNANO	RASTIGNANO - PIANORO	VIA MARZABOTTO 35
BOIC83000E	I.C. DI PIANORO	PIANORO	VIA GRAMSCI 14
BOIC84200R	I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA	IMOLA	VIA PIRANDELLO 12
BOIC84300L	I.C. N.2 VIA CAVOUR - IMOLA	IMOLA	VIA CAVOUR 26
BOIC84400C	I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO	TOSCANELLA - DOZZA	PIAZZA DELLA LOGGIA 2
BOIC846004	I.C. N.4 VIA GUICCIARDINI-IMOLA	IMOLA	VIA GUICCIARDINI 8
BOIC84700X	I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA	IMOLA	VIA VILLA CLELIA 18
BOIC85600P	I.C. N.7 VIA VIVALDI - IMOLA	IMOLA	VIA VIVALDI,76
BOIC86500D	I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME	CASTEL SAN PIETRO TERME	VIA XVII APRILE 1
BOIC866009	I.C. DI CASTENASO	CASTENASO	VIA MARCONI 3/2
BOIC867005	I.C. DI MEDICINA	MEDICINA	VIA GRAMSCI 2/A
BOIC86900R	I.C. DI BUDRIO	BUDRIO	VIA GIOVANNI XXIII 2
BOIC874008	I.C. CROCE	CASALECCHIO DI RENO	VIA PORRETTANA, 97
BOIC875004	I.C. CENTRO	CASALECCHIO DI RENO	VIA MAMELI 7
BOIC88100B	IC N. 1 SAN LAZZARO DI SAVENA	SAN LAZZARO DI SAVENA	VIA REPUBBLICA 25



BOIC882007	IC N. 2 SAN LAZZARO DI SAVENA	SAN LAZZARO DI SAVENA	VIA PAOLO POGGI 5
BOIS00300A	I.I.S. GIORDANO BRUNO	BUDRIO	VIALE I MAGGIO 5
BOIS00800D	I.I.S. J.M. KEYNES	CASTEL MAGGIORE	VIA BONDANELLO 30
BOIS012005	I.I.S. PAOLINI CASSIANO DA IMOLA	IMOLA	VIA GUICCIARDINI 2
BOIS01400R	- I.I.S. F. ALBERGHETTI	IMOLA	VIA SAN BENEDETTO 10
BOIS017008	I.I.S. ENRICO MATTEI	IMOLA	VIA DELLE RIMEMBRANZE 26
BOIS02200Q	I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI	IMOLA	VIALE TERME 1054
BOIS026003	I.I.S. ETTORE MAJORANA	SAN LAZZARO DI SAVENA	VIA CASELLE 26
BOPS17000B	LICEO RAMBALDI - VALERIANI - A. DA IMOLA	SAN LAZZARO DI SAVENA	VIA GUICCIARDINI 4
BORH050003	IPSAR LUIGI VERONELLI	CASALECCHIO DI RENO	VIA CIMABUE 2

6. Che in virtù di quanto sopra, con provvedimento dell'USP di Bologna, la domanda di aggiornamento veniva valutata dall'Istituto Capofila, (BOIC82600V) che:

- con riferimento al profilo di **Assistente Amministrativo** riconosceva il punteggio totale di **10,03** attribuendo: 8.33 punti per diploma conseguito e già riconosciuto; 0,50 per titoli culturali e certificazioni informatiche; 0,50 per punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014 (servizio militare) e 0,70 per titoli di servizio dichiarati nel 2017



mentre

- con riferimento al profilo di Collaboratore scolastico riconosceva il punteggio totale di **10,08** attribuendo: 8.33 punti per diploma conseguito e già riconosciuto; 0,25 per titoli culturali e certificazioni informatiche; 0,50 per punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014 (servizio militare) e 1 punto per due mesi di servizio specifico prestato nell'anno 2021 per il profilo di collaboratore scolastico;

7. Che i predetti punteggi venivano così determinati in conseguenza di una rettifica in peius fatta al momento della validazione della domanda conseguente ai controlli previsti durante il primo rapporto di lavoro sul complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante medesimo è inserito. Il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "J. M. Keynes", avvalendosi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di compilazione delle graduatorie, decretava la rettifica del punteggio dei seguenti profili professionali, riferita al precedente triennio, come di seguito indicato:

- **Assistente Amministrativo** punteggio totale di **9,33 (non 9,38)**
- **Collaboratore scolastico** punteggio totale di **9,08 (non 9,13)**



Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, in soli 0,50 punti;

8. che al ricorrente, pertanto, con riferimento a tutti e due i profili ATA, di Terza fascia, per i quali ha fatto domanda di inserimento in graduatoria ai fini delle supplenze temporanee non è stato ingiustamente riconosciuto il maggior punteggio in virtù del servizio militare svolto che gli avrebbe consentito di ottenere un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello determinato. Ed infatti al ricorrente andavano riconosciuti 4,5 punti in più rispetto a quelli effettivamente riconosciuti ed in particolare con riferimento :

- Al profilo AA (assistente Amministrativo): punti 14,53
- Al profilo CS (Collaboratore scolastico): punti 14,58

9. Che ordunque risulta evidente che, il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato (ed arreca) al ricorrente un grave nocumento in quanto lo stesso si è visto, (e si vedrà ancora), scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato, da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore;

10. che l'errato calcolo del punteggio effettivamente spettante al ricorrente comporta e comporterà, (anche tenuto conto della validità triennale delle graduatorie), certamente la mancata “chiamata” da parte degli Istituti scolastici prescelti in favore di



personale con punteggio inferiore a quello effettivamente dovuto alla ricorrente; basti pensare che, con riferimento al profilo di Assistente amministrativo e di Collaboratore Scolastico, nel caso in cui il Ministero competente avesse riconosciuto l'effettivo punteggio pari a sei punti per il servizio militare svolto il ricorrente sarebbe stato collocato, in relazione all'età e/o carichi familiari, certamente in posizione diversa e più bassa rispetto a quella assegnata CON EVIDENTI CONCRETE E MAGGIORI CHANCES DI POTER OTTENERE SUPPLENZE TEMPORANEE;

11. che il ricorrente i Decreti ministeriali sono del tutto illegittimi e vanno ovviamente disapplicati in quanto si pongono in contrasto con la normativa primaria ed in particolar modo con il comma 7 l'art. 485 del D.Lgs. 297/94, non abrogata, che riconosce una validità, a tutti gli effetti del servizio militare espletato . Norma a portata generale che, certamente non può essere oggetto di interpretazione alcuna, ancorché in pejus; ed infatti, nel rispetto della gerarchia delle fonti , una fonte di rango inferiore , come è il Decreto ministeriale impugnato, non può derogare ad una norma di rango superiore (in tal caso il D. Lgs 297/94) tenuto conto che la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che ragionevolmente il predetto servizio sia stato effettuato



dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini dell'inserimento della III fascia delle graduatorie ATA per cui vi è causa;

12. che tra l'altro, già l'articolo 20 della legge 24 Dicembre 1986, n. 958, (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), aveva già espressamente riconosciuto il servizio militare come valido a tutti gli effetti

13. che per quanto consta al ricorrente, risulta che presso tutti gli Istituti scolastici si sta procedendo con le convocazioni di personale con un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante al ricorrente e pertanto il Sig. Strangio ha interesse a vedersi riconosciuto il maggior punteggio in virtù dei titoli conseguiti ed il servizio prestato;

14. che si applica, al caso in esame, il CCNL comparto scuola;

In diritto si osserva:

1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297;; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958. La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. 50/2021 e dei precedenti DD.MM. nn. 235/2014 e 640/2017 è illegittima e,



pertanto va disapplicata perché in contrasto con norme di rango superiore. Ed infatti la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. Ed infatti, illegittimamente, il D.M. 50/2021 (in linea con i precedenti DM del 2014 e 2017) attribuisce ingiustamente 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina. Tanto è stato previsto dall'allegato A, punto A del DM 50/2021 secondo cui : “A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Ebbene tale disposizione, come da copiosa giurisprudenza , (da ultimo il CdS ord. 6581 del



10.12.2021) ha avuto modo di che “ .. *Considerato, all’esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio»* (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe. ..” E diversamente non potrebbe essere. Non a caso proprio per rispettare il disposto di cui all’art. 52 della Costituzione, secondo cui l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo” (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto. Nel medesimo DM e, nelle note successive contenute nel DM 50/2021 è stato previsto (Il servizio



valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole). L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che “i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Tanto è stato pertanto previsto anche all'art. 485, comma 7, del D.Lgs.vo 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Testo Unico della Pubblica Istruzione,



nel regolamentare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera afferma che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Tale principio è stato ribadito più volte da copiosa giurisprudenza di merito, da ultimo anche dalla Corte di Appello di Roma, con Sent. n. 1350/2020 per la parte in cui (con riferimento al medesimo articolo del precedente DM) , ha affermato che : “” devono essere disapplicate le disposizioni di cui al D.M. n 235 del 1.4.2014, art. 2 comma 6, che impediscono la valutazione del servizio militare richiesta dal ricorrente, in considerazione della portata assolutamente generale, non connotata da limitazioni di sorta, del comma 7 dell'art. 485 del d. lgs.n. 297/94, che prevede che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento deve essere valutato anche per la costituzione delle graduatorie, nonché dell'orientamento del giudice amministrativo formatosi in materia (v. Tar Sardegna, n.74/06, Cons. Stato n. 2650/03 e n . 982/97 Sent. Corte di Appello di Roma S. n. 1350/2020)”. Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e, considerate le innumerevoli diffide inoltrate e mai riscontrate, parte ricorrente è costretto ad adire codesto On.le



Tribunale. Sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la "validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile", anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo" (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297). La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio. In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare "la posizione di lavoro" del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione. E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio



d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici. La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva. E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato.

Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere per il profilo di assistente amministrativo, difatti, non è 10,03 ma 14,53 (ovvero 4,50 punti derivanti dalla valutazione per il servizio militare di leva svolto dal 1998 al 1999).

Stessa cosa dicasi per il punteggio che avrebbe dovuto ottenere per il profilo di collaboratore scolastico il quale, difatti, non è 10,08 ma



14,58 (ovvero 4,50 punti derivanti dalla valutazione per il servizio militare di leva svolto dal 1998 al 1999). Tanto è stato confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con pronuncia n. 35380 del 18.11.2021 con cui viene correttamente privilegiato un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa de quo, atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive. In buona sostanza la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che, sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del d.lvo n. 66/2010 i dipendenti del Ministero dell'istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, bensì ne



costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Secondo la Cassazione infatti una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Secondo la Suprema Corte di Cassazione pertanto una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro. L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che «il concetto di posizione di lavoro



non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8). Tutto ciò premesso, il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti già indicate e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, contrariis reiectis, voglia così giudicare,

- disporre per il previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie



per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”,

- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 5 (10 mesi di servizio militare svolto) computati in virtù del servizio militare di leva svolto e, conseguentemente, accertata e dichiarata l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig. Strangio Andrea al maggior punteggio pari a 4,50 punti, (punteggio spettante quale differenza tra i 5 punti effettivamente dovuti e i 0,50 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non inferiore a punti 14,53 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), punti 14,58 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico)
- conseguentemente condannare l'amministrazione a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente, pari a



punti 14,53 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo) e punti 14,58 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico) o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudicante e, collocando conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. *Salvis Juribus*.

In via istruttoria si chiede **a)** ammettersi interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle controparti sulle circostanze della parte di fatto dal n. 1 al 14, del presente ricorso da intendersi integralmente qui riportate ; **b)** ammettersi prova testimoniale, senza l'inversione dell'onere, sulle stesse circostanze dell'interrogatorio formale, precedute dalla locuzione "vero che", con i seguenti testi: Dirigente scolastico dell'Istituto capofila; 2. Dirigente Scolastico Salvatore Antonio Rinaldi in servizio presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "J. M. Keynes" con sede alla Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO); 3. Dirigenti scolastici delle scuole prescelte dal ricorrente all'atto della domanda di inserimento in graduatoria; **b)** ove ritenuto necessario



da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dal ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio: **1.** del fascicolo personale del ricorrente e di tutti i provvedimenti /atti / comunicazioni il medesimo riguardanti e ritenuti necessari per la definizione della controversia ivi comprese le domanda di aggiornamento per il triennio 2017/2019, poi prorogato per il trienni 2018/2021 presentata dal ricorrente . - Con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito. Si allegano:

All. 1 - PR-PRGA-222-andrea.strangio-07_04_2021-BO371899711871477169 DOMANDA.;

All. 2 - diploma di maturità;

All. 3 - Congedo militare;

All. 4 - ECDL;

All. 5 -Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia - Valutazione Titoli AA;

All. 6 - Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia - Valutazione Titoli CS;

All. 7- decreto rettifica punteggio;

All. 8 - Istanza di riesame graduatoria terza fascia personale ATA;



- All. 9 - ricevuta_protocollo ambito;
All. 10 - ricevuta_protocollo;
All. 11 -Decreto del 03.03.2021 n. 50;
All. 12 - Nota Min. Istr. 9256 del 18 marzo 2021 - Graduatorie All.
All.13 - Precedente Giurisprudenziale
All. 14 - Pubblicazione_graduatorie_definitive_Di-Istituto-III-
fascia-personale-ATA-2021-23
All. 15 - Graduatoria-definitiva-AA
All. 16 - Graduatoria-definitiva-CS
All. 17 – Carta di identità
All. 18 - Attestazione di conformità

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutto il personale ATA già inserito nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA, dell'USR Emilia Romagna – USP Bologna, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024 si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali contro interessati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione



dell'elevato numero del personale ATA al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del merito <http://www.miur.gov.it/web/guest/-/notificazione-per-pubblici-proclami-5770>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso: - quanto al MIUR – USR Emilia Romagna: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza; - quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del merito <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/notificazione-per-pubblici-proclami-5770>.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si precisa che la domanda ha un valore indeterminato.

Bovalino, addì 30.04.2023

Avv. Adriana AGRESTA

